



## **Statuto**

### **Art. 1 (Costituzione)**

1.1. E' costituita l'associazione denominata "Federazione Rinascita Forestale e Ambientale", in sigla "Fe.R.F.A." con l'Associazione Italiana Polizia Ambientale (A.I.P.A.) e, nel seguito del presente atto, definita "Federazione".

1.2. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 1.3. La Federazione ha la propria sede legale Roma alla Via Valadier n. 43. 1.4. I contenuti e la struttura della Federazione, che non persegue fini di lucro, sono democratici, finalizzati all'ottenimento degli obiettivi di cui all'art. 4.

### **Art. 2 (Principi)**

2.1. La Federazione è indipendente, apartitica e apolitica e sostiene le proprie iniziative attraverso forme contributive volontarie.

2.2. La Federazione è libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, etico, educativo e culturale, nel rispetto delle leggi vigenti.

2.3. La Federazione opera in modo volontario, a livello divulgativo, istituzionale e operativo nei settori forestale, ambientale e faunistico.

### **Art. 3 (Finalità)**

3.1. La Federazione persegue i seguenti scopi:

a) Sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sulle tematiche forestali ambientali e faunistiche contribuendo con iniziative divulgative, di studio e di progetto ed educazione ambientale alla salvaguardia, implementazione e valorizzazione del patrimonio forestale nazionale, alla protezione della natura, e della biodiversità animale e vegetale, alla difesa e al recupero della fauna selvatica, per alla tutela dell'Ambiente.

b) Ricostituire il Corpo forestale dello Stato o comunque una forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità con conseguente reintegro a domanda di tutti gli appartenenti al Corpo forestale

dello Stato, alla data del 31.12.2016, ai quali verranno di nuovo attribuite qualifiche permanenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, nonché con la confluenza volontaria degli appartenenti ai corpi forestali regionali, degli agenti di polizia provinciale e dei guardiaparco statali e regionali.

c) Custodire e divulgare nella società civile, la storia, i valori, i simboli, le opere e le tradizioni del Corpo forestale dello Stato.

d) Promuovere sul territorio nazionale e sui mezzi di informazione iniziative, eventi, convegni, dibattiti, attività culturali, sociali, operative, dimostrative e divulgative e interventi presso gli organi istituzionali, i partiti politici, le associazioni ambientaliste e animaliste, gli enti di categoria, l'opinione pubblica e i mezzi d'informazione per sensibilizzare ogni azione utile al raggiungimento dei fini perseguiti dalla Federazione.

e) Nello svolgere le proprie attività la Federazione potrà gestire strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

f) L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, inoltre:

- potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- potrà partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.

g) La Federazione può esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, qualora il reato leda le finalità e gli interessi verso la cui tutela è costituita, o ulteriormente assunti nel corso della sua vita, ed a tutela di tali finalità ed interessi può comunque agire e resistere in giudizi civili, amministrativi e contabili.

#### **Art. 4 (Soci)**

4.1. Possono aderire alla Federazione tutti i cittadini dell'Unione Europea che ne condividono scopi e principi.

4.2. Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari:

a) sono soci fondatori i soci che sottoscrivono l'atto costitutivo;

b) sono soci ordinari i soci che condividono gli scopi dell'associazione e aderiscono a essa, essendone ammessi e versando la quota associativa annuale;

c) sono soci onorari i soci che, avendo acquisito particolari benemeritenze nel campo delle attività pubbliche e culturali, sono nominati tali dalla Segreteria Nazionale con voto unanime.

4.3. Per essere ammessi come socio ordinario è necessario presentare domanda di ammissione a socio alla Segreteria Nazionale, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

4.4. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito dalla segreteria nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso

4.5. Non possono acquisire la qualifica di socio le persone:

a) appartenenti ad associazioni segrete;

b) che abbiano riportato condanne penali per reati contro l'ambiente, le foreste e gli animali;

c) che si sono adoperate direttamente e indirettamente a qualsiasi titolo politico e

amministrativo alla soppressione del Corpo forestale dello Stato ed alla riforma delle polizie provinciali del 2015.

## **Art. 5 (Patrimonio)**

5.1. La Federazione è un'organizzazione senza scopo di lucro. Per garantire le proprie iniziative si autofinanzia con il concorso dei soci e di coloro che, senza corrispettivi di alcuna natura, intendono finanziare gratuitamente la Federazione. Il patrimonio della Federazione è costituito dal contributo dei soci e da donazioni, eredità, sovvenzioni e contributi da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati.

5.2. La Federazione può autofinanziarsi anche attraverso la vendita (oppure la cessione ad offerta libera) di gadget e materiale divulgativo.

5.3. La Federazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e, a tal fine, può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

5.4. In ottemperanza alle disposizioni di legge che regolano le associazioni senza scopo di lucro vengono stabilite le seguenti regole:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni della segreteria nazionale.

5.5. Le entrate derivanti dalle quote associative sono gestite dagli organi centrali dell'associazione e nessuna sezione periferica è autorizzata a trattenere le quote associative. L'attività amministrativa deve basarsi su una gestione dei costi e dei ricavi coerente alle esigenze e alle possibilità economiche della Federazione, con una regolare tenuta contabile corretta e documentata curata dal tesoriere.

5.6. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il tesoriere presenta il rendiconto dell'anno precedente, nonché il bilancio di previsione per l'anno in corso e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di aprile.

5.7. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito per gli scopi istituzionali della Federazione e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari alla Federazione stessa, e utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia

## **(Organi)**

## **Art. 6 (Segreteria Nazionale)**

6.1. La Federazione assolve i propri compiti statutari mediante azioni deliberate a maggioranza semplice dall'assemblea della Segreteria Nazionale, composta di diritto dai soci fondatori, nonché dai soci ordinari e dai soci onorari fino ad un massimo di 13 componenti eletti dal Consiglio Nazionale su proposta di almeno 2/3 dei componenti la Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale, fermi restando i componenti di diritto, viene rinnovata ogni 4 anni. Il numero massimo di 13 componenti della Segreteria Nazionale può essere

aumentato solo su delibera del Consiglio Nazionale.

6.2. La Segreteria Nazionale nomina con la maggioranza di 2/3 il Rappresentante legale e processuale della Federazione che dura in carica 4 anni.

6.3. E' compito della Segreteria Nazionale deliberare in ordine alla costituzione della Federazione come parte civile nel processo penale, nonché in ordine alla proposizione di ogni tipo di giudizio civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché in ordine alla resistenza in tali tipi di giudizi promossi contro la Fondazione e in ordine all'intervento in essi quale terzo.

6.5. La Segreteria Nazionale può deliberare l'affiliazione di altre Associazioni che ne condividono le finalità ed i principi.

6.6. I componenti la segreteria cessano di appartenere alla medesima

per: - dimissioni volontarie;

- mancato rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni;

- mancata partecipazione attiva pubblica e costante alle attività statuarie. 6.7. Tutte le prestazioni fornite dai componenti la Segreteria Nazionale sono rese a titolo gratuito.

### **Art. 7 (Consiglio Nazionale)**

7.1. Il Consiglio Nazionale è un organo con funzioni consultive e di supporto tecnico composto fino ad un massimo di 40 componenti; promuove e propone iniziative inerenti le finalità associative, sottoponendole alle valutazioni della Segreteria Nazionale. Approva l'ingresso nella segreteria nazionale dei nuovi soci.

7.2. L'ingresso di ogni membro all'interno del Consiglio viene deliberato dalla Segreteria Nazionale su proposta di almeno i 2/3 dei propri componenti.

7.3. Sono membri di diritto del consiglio nazionale i segretari regionali della Fe.R.F.A.. 7.4. Il Consiglio Nazionale viene riunito almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

### **Art. 8 (Portavoce)**

8.1. Il Portavoce della Federazione, che dura in carica 4 anni, rinnovabili, salvo dimissioni volontarie, cura i rapporti esterni con gli organi di informazione, le istituzioni ed enti. 8.2. Il Portavoce viene individuato tra i membri della Segreteria Nazionale, è eletto a maggioranza dai componenti della stessa ed è coadiuvato da due Portavoce vicari scelti tra i restanti membri della Segreteria.

8.3. Il Portavoce ed i Portavoce vicari assolvono ai propri compiti con prestazioni rese a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione della Segreteria Nazionale che determina anche l'ammontare del compenso.

### **Art. 9 (Tesoriere)**

9.1. Il Tesoriere è nominato dalla Segreteria Nazionale e scelto tra i membri della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale. Ha il compito di amministrare le risorse economiche, finanziarie e i beni mobili e immobili di proprietà e in uso alla Federazione e di curare tutti gli

adempimenti connessi.

9.2. Dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

9.3. Il Tesoriere assolve al proprio compito con prestazioni rese a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione della Segreteria Nazionale che determina anche l'ammontare del compenso.

#### **Art. 10** **(Consigliere giuridico)**

10.1. Il Consigliere giuridico può essere nominato dalla Segreteria Nazionale ed è scelto tra giuristi di cui è riconosciuta competenza nell'ambito delle materie ricomprese tra le finalità della Federazione.

10.2. Il Consigliere giuridico ha il compito di fornire assistenza e consulenza giuridica alla Federazione, dura in carica quattro anni rinnovabili e la sua nomina è revocabile in ogni momento dalla Segreteria Nazionale.

10.3. Il Consigliere giuridico assolve al proprio compito con prestazioni rese a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione della Segreteria Nazionale che determina anche l'ammontare del compenso.

#### **Art. 11** **(Strutture territoriali della Federazione)**

11.1. La Federazione può articolarsi sul territorio nazionale dotandosi di: a) Segretari Regionali che nell'esercizio delle proprie funzioni, possono nominare propri Segretari Provinciali. Nell'ambito e nel rispetto dei fini perseguiti dalla Federazione, le strutture territoriali possono assumere iniziative specifiche riguardanti la Regione in cui operano, propongono, organizzano e curano sul territorio tutte le attività istituzionali previste dal presente Statuto e attuano le disposizioni impartite dalla Segreteria Nazionale; b) Segretari Provinciali o zionali che, nel rispetto dei fini perseguiti dalla Federazione, le strutture territoriali possono assumere iniziative specifiche riguardanti la Provincia in cui operano, propongono, organizzano e curano sul territorio regionale tutte le attività istituzionali previste dal presente statuto e attuano le disposizioni impartite dalla Segreteria Nazionale.

#### **Art. 12** **(Modifiche allo statuto)**

12.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti la Segreteria, debbono essere discusse e approvate dal Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

#### **Art. 13** **(Scioglimento)**

Lo scioglimento della Federazione avviene per delibera unanime della Segreteria Nazionale o, al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, per decisione unanime dei Soci Fondatori.